



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 novembre 2017

### CORTE FEDERALE D'APPELLO

#### III SEZIONE

#### RIUNIONE MARTEDI' 14 NOVEMBRE 2017

##### 1. Ricorso AP TURRIS ASD

avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 6 in classifica e dell'ammenda di € 600,00 inflitte alla società reclamante, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 13338/741 pf 16-17 MB/CS/acr del 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte alla penalizzazione di punti 4 in classifica e all'ammenda di € 400,00.

##### 2. Ricorso ASD SPORTING DOMICELLA

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Nunziata Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., artt. 7, comma 1 Statuto Federale e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Foglia Aldo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione

**ACCOLTO** e, per l'effetto, **RINVI**A gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania per l'esame del merito.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

agli artt. 7, comma 1 Statuto Federale e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 NOIF;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara per il calciatore Napolitano Raffaele per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché 39 e 43 delle NOIF;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara per il calciatore Kobylitsky Ivan per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché 39 e 43 delle NOIF;
- ammenda di € 450,00 e 3 punti di penalizzazione in classifica inflitti alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 12620/653 pfi 16-17 MB/CS/ps del 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

### 3. Ricorso SS RACING CLUB ROMA SRL

### RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Pezone Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 10, comma 3 C.G.S.;
- ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 616/1159 pf 16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### 4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la decisione pronunciata nei confronti del sig. Peron Antonio seguito proprio deferimento – nota n. 1573/1017 pfi 16/17 MB/GR/pp del 28.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, **RINVIA** gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Veneto per l'esame del merito.

### 5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la decisione pronunciata nei confronti dei sigg.ri:

- Prossomariti Andrea, all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD Pol. Laureanese;
- Lamari Angelo, all'epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol. Lauranese;
- Perri Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società FCD Scommettendo.it Fronti;
- Pagnotta Giuseppe, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD Scommettendo.it Fronti;
- Cutrì Giovanni Enzo, all'epoca dei fatti allenatore della società FCD Scommettendo.it Fronti;
- Cullice Gianluca all'epoca dei fatti calciatore della società FCD Scommettendo.it Fronti;
- Piro Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Aprigliano Calcio;
- Barberio Francesco, all'epoca dei fatti Cassiere della società ASD Aprigliano Calcio;

e delle società:

- ASD Pol. Laureanese;
- FCD Scommettendo.it Fronti;
- ASD Aprigliano Calcio;

La C.F.A. **RIUNITI** preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6, 7 e 8:

- **RESPINGE** il ricorso del Procuratore Federale
- **ACCOGLIE** il ricorso del sig. Prossomariti e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- **ACCOGLIE** il ricorso del sig. Lamari e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- **ACCOGLIE** il ricorso della società A.S.D. Pol. Laureanese e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

seguito proprio deferimento – nota n. 417/466 pf 16/17 GB/GR/ma del 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

### **6. Ricorso Sig. PROSSOMARITI Andrea (all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD Pol. Laureanese)**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 417/466 pf 16/17 GB/GR/ma del 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

### **7. Ricorso Sig. LAMARI Angelo (all'epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol. Lauranese)**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 417/466 pf 16/17 GB/GR/ma del 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

### **8. Ricorso ASD POL. LAUREANESE**

avverso la sanzione della preclusione dalla partecipazione ai campionati dilettantistici per la S.S. 2017/18 inflitta alla reclamante ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 417/466 pf 16/17 GB/GR/ma del 13.7.2017 (Delibera del Tribunale





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria  
- Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

### 9. Ricorso US PALMESE 1912 ASD

### RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 14 inflitta al sig. Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 13 NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 4 in classifica e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimenti del Procuratore Federale – note n. 991/1147 pf 16-17 GP/AA/mg del 28.7.2017, n. 990/1148 pf 16-17 GP/AA/mg del 28.7.2017, n. 1097/1149 pf16-17 GP/AA/mg del 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)

